

Con sentenza n. 11717/2014, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata corrispondenza tra quanto indicato nelle buste paga e quanto appuntato dall'azienda in nota separata comporta l'obbligo per l'azienda dei versamenti contributivi. Ciò in quanto resta a carico del datore di lavoro, e non dell'istituto previdenziale, l'onere di provare la natura delle somme corrisposte al lavoratore e che non trovino giustificazione nella busta paga.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 11717 del 26/5/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)